

Allegato sub B) al rep. 51245/38070

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE PUBBLICO-PRIVATA

Art. 1) È costituita un'Associazione pubblico-privata denominata

"SVILUPPO E TERRITORIO".

Art. 2) L'Associazione ha sede legale e amministrativa a Pordenone in Piazzale dei Mutilati n. 4, presso l'Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni P.M.I della Provincia di Pordenone - Confcommercio, in seguito denominata Ascom. L'Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La sede può essere trasferita con decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) L'Associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo esclusivo la valorizzazione del sistema distributivo, turistico e dei servizi locale, con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, al commercio in area pubblica, ai pubblici esercizi e all'artigianato tradizionale, artistico e di servizio, nell'ambito dell'identità storico-culturale e sociale della comunità, mediante iniziative di marketing e valorizzazione dei centri commerciali naturali dei centri storici, e/o aree urbane.

Tra le azioni che l'Associazione può attivare, si evidenziano le seguenti:

- attività di animazione urbana e organizzazione di eventi;
- attività promozionali a ricaduta diretta sulle attività economiche associate;
- attività di comunicazione (informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, ecc.) su media tradizionali e telematici;
- servizi di supporto ai consumi e allo shopping;
- progetti di arredo urbano e di scenografia dei centri commerciali naturali;
- iniziative di vetrinistica concordate tra le attività di affaccio, associate;
- attivazione di strutture informative;
- accordi con enti di promozione turistica del territorio per l'offerta di pacchetti turistici integrati con l'offerta commerciale;
- concertazione con le Amministrazioni Comunali di progetti per l'evoluzione e l'adeguamento del sistema segnaletico urbano a valenza commerciale e turistica;
- accordi di collaborazione tra le piccole imprese commerciali ed il sistema bancario locale (sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte);
- accordi con enti di formazione per l'organizzazione di attività formative e seminari in materia di marketing

urbano;

- accordi con la proprietà immobiliare su progetti di diversificazione merceologica di locali insediati nei centri urbani a valenza commerciale;
- partecipazione a bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese;
- consulenza ai soci per la progettazione di attività di animazione dei punti vendita e di iniziative in co-marketing tra soci;
- organizzazione e gestione, di concerto con l'Amministrazione Comunale interessata, di servizi di controllo e vigilanza del centro commerciale naturale del centro storico/urbano, anche attraverso terzi e/o società specializzate.

Per raggiungere detto scopo l'Associazione potrà inoltre:

- organizzare gruppi di lavoro su tematiche di natura commerciale, culturale, sociale, urbanistica ed economica;
- predisporre centri di documentazione in materia di marketing urbano a favore dei soci;
- promuovere ricerche e progetti di sviluppo economico;
- organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
- concertare iniziative e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di iniziative e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

- esercitare attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, ferma restando la natura no-profit dell'Associazione ed il divieto di ripartizione di utili di cui al successivo art. 18. Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. L'associazione potrà delegare a società partecipata o indicata dai soci il compimento di operazioni commerciali finalizzate agli scopi sociali.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o della Comunità Europea, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Ogni iniziativa, per poter essere posta in essere, dovrà essere totalmente e preventivamente finanziata.

Art. 5) Nell'Associazione si distinguono i soci istituzionali e gli associati.

Sono soci istituzionali i soci fondatori risultanti dall'atto costitutivo ed ogni altro ente pubblico, e società da essi partecipata, istituto bancario, associazione di categoria territoriale che si associno successivamente.

Sono associati dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che intendano perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione stessa.

La quota di iscrizione dei soci istituzionali viene stabilita in Euro 2.500 (duemilacinquecento).

Per i Comuni membri la quota sarà commisurata al numero di abitanti nel modo seguente:

- fino a 5.000 (cinquemila) abitanti Euro 500 (cinquecento);
- da 5001 (cinquemilauno) a 10.000 (diecimila) abitanti Euro 1.000 (mille);
- oltre i 10.000 (diecimila) abitanti Euro 2.500 (duemilacinquecento).

Tale quota viene versata una sola volta in sede di primo ingresso del socio istituzionale nell'Associazione e non è rimborsabile in nessun caso.

E' inoltre stabilito che, per consentire l'avvio dell'attività dell'Associazione, i soli soci istituzionali potranno mettere a disposizione dell'Associazione fondi, anche in misura diversa tra i soci; dette somme dovranno essere restituite ai soci istituzionali, dietro loro semplice richiesta.

Ogni socio istituzionale dovrà partecipare al sostenimento delle spese di gestione dell'Associazione ed alle spese inerenti e/o conseguenti alle iniziative nelle quali è coinvolto. La misura di tale partecipazione a copertura dei costi non potrà essere superiore ad Euro 2.500 (duemilacinquecento) annui, a partire dal secondo anno, salva diversa, unanime e motivata delibera del Consiglio Direttivo. Per i Comuni la misura della partecipazione alle spese di gestione non potrà eccedere la quota di iscrizione stabilita al momento dell'ingresso nell'Associazione salva diversa, unanime e motivata delibera del Consiglio Direttivo. La quota annua di iscrizione degli associati è determinata con delibera del Consiglio Direttivo.

In ogni caso l'entità della partecipazione alle spese di gestione a carico dei Comuni è per loro vincolante ed esigibile nei limiti degli impegni assunti dai medesimi nei propri bilanci.

La mancata partecipazione alle spese di gestione è motivo di esclusione dall'Associazione.

Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il diritto di voto, per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi dell'Associazione è attribuito in via esclusiva ai soli soci istituzionali.

Art. 6) Per l'ammissione di nuovi soci istituzionali o associati è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. Successivamente all'ammissione, i nuovi soci istituzionali o gli associati sono tenuti a versare la quota

di iscrizione nella misura di cui all'art. 5) del presente statuto. Sull'ammissione di nuovi soci istituzionali o associati il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7) Può essere escluso dall'Associazione il socio istituzionale o l'associato che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione o che non versi i contributi o che non copra le spese di cui all'art. 5.

Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione del socio istituzionale o dell'associato con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

Art. 8) Il socio istituzionale o l'associato possono recedere o essere esclusi dall'Associazione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo. La qualità di socio istituzionale o associato cesserà con effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Con effetto dalla medesima data cesseranno tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla qualità di socio istituzionale o associato, come pure cesseranno tutti gli incarichi svolti all'interno dell'Associazione e/o all'esterno per designazione della stessa. Il socio recedente non ha diritto ad alcun rimborso ed è tenuto a sostenere per intero la sua quota delle spese di gestione dell'Associazione relative all'anno nel quale si è verificato il recesso.

Il socio istituzionale o l'associato possono essere esclusi dall'Associazione, oltre che per i motivi di cui all'art. 5, per i seguenti motivi:

- per grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi dell'Associazione;
- per condotta contraria agli interessi e agli scopi dell'Associazione;
- per interventi divulgativi tramite stampa od altri mezzi di comunicazione, di fatti o atti riguardanti l'Associazione con l'intento palese di denigrare l'Associazione o gli organi della stessa;
- per indegnità morale.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data di ricevimento della comunicazione cesserà la qualità di socio istituzionale o associato come pure cesseranno tutti gli incarichi svolti all'interno o all'esterno dell'Associazione per designazione della stessa. Il socio istituzionale o l'associato escluso non ha diritto ad alcun rimborso ed è tenuto a sostenere per intero la sua quota delle spese di gestione dell'Associazione relative all'anno in cui si è verificata l'esclusione.

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale degli associati;
- l'Assemblea dei soci istituzionali;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sono conferite ed esercitate a titolo gratuito.

Art. 10) L'Assemblea dei soci istituzionali è composta da tutti i soci istituzionali. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo in carica.

L'Assemblea dei soci istituzionali elegge il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci istituzionali elegge il Presidente dell'Associazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea dei soci istituzionali è fatta mediante avviso inviato a tutti i soci istituzionali almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova del suo ricevimento. L'Assemblea dei soci istituzionali è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci istituzionali. L'Assemblea dei soci istituzionali è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci istituzionali intervenuti.

In prima ed in seconda convocazione l'Assemblea dei soci istituzionali delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea dei soci istituzionali è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto preventivo e consuntivo e su quant'altro di sua competenza.

L'Assemblea sarà altresì convocata ogni qualvolta sia necessario deliberare su operazioni che impegnino l'Associazione per somme o circa l'assunzione di obbligazioni di importo superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila).

È richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci istituzionali per modificare lo statuto dell'Associazione e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 11) L'Assemblea generale degli associati ha funzione consultiva e comprende tutti i soci istituzionali e gli associati; è presieduta dal Presidente dell'Associazione. E' convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea generale medesima.

L'assemblea generale degli associati è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti. In seconda convocazione, che può essere tenuta trascorsa un'ora da quella fissata per la prima

convocazione, è valida con qualunque numero di intervenuti. All'assemblea generale degli associati spettano l'esame e la discussione di questioni di importanza riguardanti l'attività generale dell'Associazione.

Art. 12) Nell'Assemblea dei soci istituzionali e nell'Assemblea generale degli associati non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le deleghe sono ammesse soltanto tra appartenenti all'Associazione e con un massimo di una per socio.

Ogni socio istituzionale o associato ha diritto ad un voto.

Art. 13) Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per i membri dell'Associazione assenti o dissenzienti.

Art. 14) Le Assemblee nominano un presidente e un segretario che sottoscrivono il verbale.

Art. 15) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci istituzionali. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha il compito di elaborare e gestire il programma annuale delle iniziative e delle attività associative; determina le quote annuali di partecipazione ai costi di gestione generali.

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri, salvo quanto previsto nel presente articolo, nominati dall'Assemblea dei soci istituzionali, e precisamente:

- a) un membro, quale Presidente dell'Associazione;
- b) sei membri, eletti tra una rosa di candidati fornita dalle Associazioni di Categoria socie, ed in mancanza di indicazione, liberamente dall'Assemblea dei soci istituzionali;
- c) un membro su indicazione del Presidente pro - tempore della CCIAA di Pordenone (lo stesso Presidente della CCIAA o una persona di sua fiducia);
- d) un membro su indicazione del Presidente pro - tempore della Provincia di Pordenone (lo stesso Presidente della Provincia o una persona di sua fiducia);
- e) un membro tra una rosa di candidati fornita dagli Istituti di Credito associati;
- f) un membro su indicazione del Sindaco di Pordenone (lo stesso Sindaco o una persona di sua fiducia), in rappresentanza dei Comuni del territorio già Provincia di Pordenone associati. In caso di deliberazioni riguardanti Comuni diversi da quello di Pordenone, e ancorché soci istituzionali dell'Associazione, alle relative discussioni e votazioni sarà invitato a partecipare un rappresentante del Comune interessato, con diritto di voto.

Nell'eventualità che il socio avente diritto non indichi il proprio rappresentante, l'Assemblea elettiva ha facoltà di

eleggere un consigliere, espressione di qualunque socio istituzionale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso inviato a tutti i membri almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova del suo ricevimento. In caso di urgenza, il termine di preavviso viene ridotto a 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, qualsiasi persona il cui contributo sia ritenuto utile ai fini delle proprie decisioni.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo sia anche il legale rappresentante di uno degli associati, egli decade dalla carica nel caso di esclusione dell'associato da lui rappresentato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, ed ha la rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente può conferire procure speciali ai soci e a terzi, e incarichi professionali a terzi, per singoli atti o categorie di atti, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire ad un soggetto terzo l'incarico di "Direttore" o "Coordinatore" dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica per il medesimo periodo di durata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare un vicepresidente tra i suoi membri su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina per ogni singola iniziativa e/o progetto un gruppo di lavoro, che riferisce del proprio operato direttamente al Consiglio stesso. Le modalità operative del gruppo di lavoro vengono demandate ad un apposito regolamento, da adottarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 16) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17) Entro e non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci istituzionali per l'approvazione del bilancio o del rendiconto.

Entro e non oltre il 30 (trenta) novembre il Consiglio Direttivo deve presentare il programma operativo dell'anno successivo, accompagnato da un bilancio preventivo di massima, all'assemblea dei soci istituzionali per l'approvazione.

Ciascun socio istituzionale può richiedere in qualsiasi momento copia del rendiconto approvato e del programma operativo.

Art. 18) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata destinata a patrimonio dall'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dai versamenti dei soci a copertura delle spese di gestione e delle spese di progetto;
- da ogni altra entrata.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.

Art. 19) L'Assemblea dei soci istituzionali ha facoltà di approvare uno o più regolamenti per l'attività dell'Associazione, vincolanti per tutti gli associati.

Art. 20) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci istituzionali con la maggioranza prevista dall'art. 10 del presente statuto.

Art. 21) La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno essere destinati ad altri enti senza fini di lucro che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità.

Art. 22) Il Consiglio direttivo può decidere l'adozione di un logo proprio dell'associazione. Il logo potrà essere utilizzato dai soci come elemento grafico distintivo, al fine di valorizzare la propria attività o di pubblicizzare la propria adesione all'Associazione.

Art. 23) Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia.

FIRMATO:

MARCHIORI ALBERTO

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)